

Risoluzione consensuale del contratto di locazione di fondo rustico ubicato in territorio di Villasor e Serramanna, località "Is Figus", di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna.

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____ ,
in Comune di Cagliari, presso l'ufficio della Regione Autonoma della Sardegna
(codice fiscale 80002870923) Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari
dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, in viale Trieste 186, sono
presenti i signori:

- Dr. _____, nato in Comune di _____ il _____,
il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari della Direzione Generale
degli Enti Locali e Finanze dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del decreto
_____ ;

- Dr. _____, nato in Comune di _____ il _____,
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di
Direttore Generale dell'Agenzia regionale Agris Sardegna, con sede legale in
Comune di Sassari, loc. Bonassai, S.S. 291, km 18.600, (codice fiscale e partita
IVA 02270290907), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza del
decreto del Presidente della Regione n.
_____ ;

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/45 del 29 settembre 1997
venne disposta la concessione in affitto a favore del Consorzio Interprovinciale

per la Frutticoltura di Cagliari del Campo sperimentale irriguo, sito in località Is Figus in agro di Villasor e Serramanna, di superficie complessiva di ha 24.14.50, per la durata di anni quindici;

- in data 27 aprile 1998, venne conseguentemente stipulato il contratto di affitto di fondo rustico del compendio agricolo sopra specificato, col canone annuo di lire trecentomila;
- che a seguito della soppressione del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari, intervenuta con legge regionale del 8 agosto 2006, n. 13, l'Agenzia Agris Sardegna è subentrata nelle attività svolte dai Consorzi per la Frutticoltura ed è succeduta in tutti i loro rapporti giuridici attivi e passivi;
- che pertanto l'Agenzia Agris Sardegna è subentrata al Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari anche nel contratto in questione, tuttora valido ed efficace;
- che non sussiste l'interesse delle attuali parti contrattuali a mantenere in vita il contratto di fondo rustico sopra richiamato.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

Le parti, ritenendo il rapporto contrattuale non più conforme alle proprie esigenze e finalità, stabiliscono di rescindere anticipatamente e senza corrispettivo a carico né dell'una né dell'altra parte, il contratto stipulato in data 27 aprile 1998, a decorrere dalla data di firma della presente scrittura.

Il compendio agricolo interessato è individuato nella planimetria (all. 1) e nel verbale di consegna e stato di consistenza (all. 2) allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

Articolo 3

(Spese contrattuali)

Tutte le spese inerenti e susseguenti al presente contratto sono a carico del conduttore, senza diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della Legge Regionale del 8 marzo 1997, n. 8.

Articolo 4

(Imposta di bollo)

Ai sensi del DPR 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte I[^]), art. 2, il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine a carico del conduttore.

Articolo 5

(Registrazione)

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Parte I[^] della Tariffa allegata al Decreto del presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, il contratto è soggetto a registrazione in termine fisso (20 giorni dalla data dell'atto) con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, a carico del conduttore.

Articolo 6

(Utilizzo dei dati personali)

Le parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto (D.Lgs. 196/2003).

Articolo 7

(Disposizioni finali)

Il presente contratto, composto di n. 4 (quattro) pagine e n. 2 (due) allegati, viene approvato e sottoscritto dalle parti in calce e a margine di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto.

In data: _____

Regione Autonoma della Sardegna

Agris Sardegna
